

DELIBERA N. 36/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4-BIS, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2256/DDA/LS - DDA/14490 - <http://web.telegram.org>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*; e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'art. 195-bis, il quale dispone che l'Autorità, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14490**, pervenuta in data 24 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000405), e relativi allegati è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario sul sito *internet* <https://web.telegram.org/>, diffuse attraverso il canale Telegram “<omissis>”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 35	2024	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 34	2023	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 33	2022	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 32	2021	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 31	2020	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 30	2019	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 29	2018	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 28	2017	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 27	2016	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 26	2015	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 25	2014	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 24	2013	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 23	2012	<omissis>

SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 22	2011	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 21	2011	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 20	2010	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 19	2009	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 18	2008	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 17	2007	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 16	2006	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 15	2005	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 14	2004	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 13	2003	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 12	2002	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 11	2001	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 10	2000	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 9	1999	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 8	1998	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 7	1997	<omissis>
SERGIO BONELLI EDITORE SPA	Speciale Nathan Never 6	1996	<omissis>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Nel gruppo “<omissis>” raggiungibile al link <omissis> è presente un topic (chat dedicata ad un particolare argomento) denominato Sergio Bonelli Editore, editore socio AIE. All'interno del topic è presente il link di invito <omissis>, che permette di accedere al canale denominato " <omissis> " oggetto della presente istanza. Il canale conta 408 iscritti per i quali sono disponibili 46 files. Si rappresenta che il canale, anche a prescindere dalla numerosità dei contenuti che ospita, ha lo scopo programmatico di mettere a disposizione l'intera produzione editoriale inerente alla testata di interesse”;*

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere letterarie sopra elencate nei formati .pdf, .cbr e .cbz disponibili per il *download*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo e-mail abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America. La società Domains By Proxy, LLC è collegata alla società GoDaddy.com LLC; i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Telegram Messenger Inc., con sede in Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Isole Vergini Britanniche, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica vvv@telegram.org, abuse@telegram.org e dmca@telegram.org; i server appaiono riconducibili alla medesima società, ed appaiono essere a Croydon, Londra, Regno Unito;

4. con comunicazione del 27 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000434), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2256/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/14490, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società Telegram Messenger Inc. che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting*, la società cui appaiono riconducibili i server impiegati e la società fornitrice di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 27 marzo 2025, non è stata presentata, né dal fornitore di servizi di cui all'art. 195-bis, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4-bis, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza mediante il blocco del canale Telegram “<omissis>” da realizzarsi da parte della società Telegram Messenger Inc, in qualità di fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Telegram Messenger Inc., fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione,

individuata ai sensi dell'art. 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza, mediante blocco del canale Telegram “<omissis>”, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con il blocco del canale Telegram “<omissis>” nei tempi con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella